



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario (Relatore)
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Sesto San Giovanni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come successivamente modificata;

VISTA la richiesta di parere formulata in data 12 giugno 2025, dal Sindaco del comune di Sesto San Giovanni e caricata sul Portale Centrale Pareri in pari data ed acquisita al protocollo C.d.c. n.12624;

VISTA l'ordinanza n. 142/2025 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Primo Ref. Marco Ferraro.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Sesto San Giovanni, con riferimento alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, chiede di conoscere se:

- *sia possibile incrementare il compenso spettante ai revisori dell'ente locale, inizialmente stabilito con la deliberazione di nomina ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del TUEL in corso di svolgimento del rapporto, ove al momento della nomina fossero già vigenti i limiti massimi fissati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'interno e quello dell'Economia e delle finanze, e lo stesso non risponda a requisiti di congruità e adeguatezza rispetto alla complessità dell'incarico e al notevole incremento delle funzioni del revisore alla luce delle disposizioni della finanza pubblica, essendo significativamente inferiore ai parametri minimi individuati dall'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali reso dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017 e ai limiti massimi previsti dal decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, successivamente aggiornato in aumento con decreto del MEF del 21 dicembre 2018.*

Viene ulteriormente sottolineato, a titolo d'esempio quale riscontro oggettivo della incongruità dei compensi, il mancato recepimento all'atto della nomina dei valori di cui al DM 2018, nonostante la loro piena vigenza, e la decurtazione a circa la metà dei minimi suggerito dall'Osservatorio sulla finanza locale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

In via preliminare occorre verificare i necessari requisiti di ammissibilità soggettiva, con riferimento all'organo, nel caso il sindaco, che è legittimato a proporre l'istanza per l'Ente, ed oggettiva, che concerne l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.

Sotto questo specifico profilo, in primo luogo affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere, in modo da escludere possibili ingerenze da parte della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero eventuali valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, che potrebbero interferire con le attività in corso di altri organi magistratuali.

Occorre, poi, che il quesito attenga alla materia di contabilità pubblica e sia, quindi, inerente alle normative e ai relativi atti applicativi dell'attività finanziaria comprendente i bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, il patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. La richiesta di parere in esame deve ritenersi oggettivamente ammissibile tenuto conto che la disciplina concernente il trattamento economico dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali riguarda ed è posta sia a tutela della corretta gestione della spesa per il personale con i relativi vincoli generali di contenimento in quanto incidenti sugli equilibri di finanza pubblica dell'ente e come tali rientranti nel concetto di contabilità pubblica, sia a garanzia dell'esigenza di imparzialità ed indipendenza degli stessi revisori nell'esercizio delle funzioni di controllo che l'ordinamento ad essi intesta nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6407 del 16 novembre 2005; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 677 del 15 febbraio 2017) e a fini di coordinamento della finanza pubblica (v. in tal senso, Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n. 20/2019).

NEL MERITO

Il quesito che deve essere scrutinato in questa sede è volto a conoscere, in buona sostanza, se possa procedersi all'incremento del compenso attribuito ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall'Atto di orientamento reso dall'Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017,

nonostante, all'atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all'aggiornamento dei relativi compensi.

In merito, questa Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall'Ente istante ha già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2019/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto:

“1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
2. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL”.

Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie.

Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso si rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d'appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l'adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche *“che l'esigenza del rispetto del principio dell'equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.*

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in virtù di quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, in risposta al quesito formulato dal Comune di Sesto San Giovanni in ordine alla possibilità di aumento del compenso del revisore dei conti del Comune, rinvia al principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.

il Relatore
(dott. Marco Ferraro)

il Presidente
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

2 luglio 2025

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)